

SCHEMA DI CONTRATTO

**SERVIZIO DI TRASFERIMENTO, ARCHIVIAZIONE, GESTIONE, SCARTO
DEI DOCUMENTI SANITARI/AMMINISTRATIVI ED OGNI ALTRO
SERVIZIO CONNESSO PER L'AZIENDA USL ROMAGNA**

- CIG: [REDACTED]

TRA

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA (C.F. e P.I. 02483810392) in persona di [REDACTED] [REDACTED], nat[REDACTED] a [REDACTED] (___) il [REDACTED]/[REDACTED]/[REDACTED] - C.F. [REDACTED], domiciliat[REDACTED] per la carica presso l'Azienda USL della Romagna, sede legale in via De Gasperi, 8 - 48121 Ravenna (RA), che agisce in nome e per conto della medesima Azienda USL nella sua qualità di Direttore dell'U.O. Acquisti Aziendali, in virtù di delega generale alla sottoscrizione dei contratti per l'acquisizione di beni e servizi, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL della Romagna n. [REDACTED] del [REDACTED]/[REDACTED]/[REDACTED]

e

[REDACTED], sede legale in [REDACTED] ([REDACTED]) via [REDACTED] n. [REDACTED] iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di [REDACTED] al n. [REDACTED], P. IVA 02337620542 domiciliata ai fini del presente atto in [REDACTED], via [REDACTED], in persona del [REDACTED] legale rappresentante [REDACTED] (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

PREMESSO

- che l'Azienda USL della Romagna, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per l'affidamento del "Servizio di trasferimento,

archiviazione, gestione, scarto dei documenti sanitari/amministrativi ed ogni altro servizio connesso per l'Azienda USL della Romagna", mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al bando di gara inviato alla G.U.U.E. in data ■/01/2021;

- che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Contratto è disciplinato nei modi e nelle forme previsti da tutta la documentazione di gara;

- che il Fornitore è risultato Aggiudicatario del lotto unico della gara di cui sopra a tal fine indetta dall'Azienda USL della Romagna e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire il servizio oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

- che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- che il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica e l'offerta economica ai fini della stipula del presente Contratto;

- che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse ed oggetto del Contratto

Forma oggetto del presente Contratto l'affidamento del "Servizio di trasferimento, archiviazione, gestione, scarto dei documenti sanitari/amministrativi ed ogni altro servizio connesso per l'Azienda USL della Romagna".

Con il presente Contratto la Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione delle predette prestazioni alle condizioni qui contenute e negli atti ivi richiamati.

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Capitolato Tecnico e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 2 - Definizioni

Nell'ambito del Contratto si intende per:

- a) **Amministrazione Contraente/Stazione Appaltante/Committente:** l'Azienda USL della Romagna a favore della quale il Fornitore si impegna ad eseguire le forniture richieste;
- b) **Contratto:** il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- c) **Ditta Aggiudicataria/Aggiudicatario/Operatore Economico Aggiudicatario:** l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive il presente Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- d) **Sito:** lo spazio web sul Portale internet raggiungibile al seguente indirizzo: <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/amministrazionetrasparente/bandi-di-gara-econtratti>, dedicato e gestito dall'Azienda USL della Romagna, contenente un'area riservata a ciascun bando di gara.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

Il servizio oggetto del presente Contratto è regolato dai seguenti documenti, che costituiscono parte integrante del Contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso:

1. il presente Contratto,
2. il Disciplinare di Gara,
3. il Capitolato Tecnico,
4. l'offerta dell'Aggiudicatario e suoi allegati,

5. il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (codice DUVRI 2020/906/cm), debitamente compilato dalla Ditta.

Per quanto non regolato dai suddetti documenti, si applicheranno nell'ordine:

- a) le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e comunque le norme di settore in materia di appalti pubblici;
- b) il Codice Civile e le altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

L'Aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di Contratto.

Articolo 4 - Notifiche e comunicazioni

Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza, cui è necessario dare data certa, vanno effettuate a mezzo PEC indicata nei documenti di gara.

Articolo 5 – Durata del Contratto ed opzioni

Il presente Contratto avrà durata di 48 (quarantotto) mesi, con decorrenza dalla data di stipula del medesimo o da data diversa stabilita dall'Azienda USL della Romagna.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, al termine del periodo contrattuale di cui al presente articolo, di rinnovare, a parità di condizioni, il Contratto per ulteriore 48 (quarantotto)

mesi, previa comunicazione da inviare all'Operatore Economico Aggiudicatario con congruo preavviso.

Nessuna pretesa può essere vantata dalla Ditta Aggiudicataria in caso di mancato esercizio dell'opzione di rinnovo da parte della Stazione Appaltante.

È prevista, altresì, la facoltà di proroga tecnica, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all'individuazione di un nuovo contraente e, comunque, per la durata massima di 12 (dodici) mesi. Sarà possibile ricorrere alla proroga tecnica, nelle more della successiva procedura di gara, sia al termine del Contratto originario, che dell'eventuale rinnovo.

È escluso ogni tacito rinnovo del presente atto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare opzione ai sensi dell'art. 1331 del Codice Civile e ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei termini descritti all'art. 1.1 del Capitolato Tecnico.

Il valore complessivo per l'attivazione dell'opzione in argomento (escluse le opzioni di rinnovo e proroga) è stimato nella misura del 50% dell'importo a base di gara.

Articolo 6 – Importo complessivo dell'appalto e prezzi unitari

L'ammontare complessivo dell'appalto (48 mesi), di cui al presente Contratto, è pari ad euro [] al netto di IVA (oneri di sicurezza stimati in euro [] come da DUVRI cod. 2020/906/cm allegato alla documentazione di gara).

Il suddetto importo non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma è determinato in funzione di un fabbisogno complessivo del servizio, stimato in base allo storico degli ultimi anni (quantità dettagliatamente indicate in Capitolato), alla luce dei seguenti prezzi unitari offerti dall'Aggiudicatario:

- a) per deposito e custodia, presa in carico periodica: canone annuo di € __,___ per metro lineare;
- b) per ricerca documentazione: € __,___ per singola richiesta;

c) per consegna documentazione: € __,___ per singola consegna.

Articolo 7 – Oneri a carico della Ditta Appaltatrice

In tema di oneri a carico della Ditta Appaltatrice, fermo restando che il Capitolato Tecnico costituisce parte integrante del presente Contratto, anche se non materialmente allegato allo stesso, come precedentemente precisato all'art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), preme puntualizzare che sono a carico dell'Aggiudicatario gli oneri di cui agli artt. 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.3.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9 secondo le modalità di cui all'art. 3 e nei tempi di effettuazione di cui all'art. 4, tenuto conto di quanto offerto dall'Aggiudicatario quali migliorie operative proposte nel rispetto dei requisiti di Capitolato.

In merito ai locali che saranno messi a disposizione dall'Aggiudicatario, i mezzi, ed il personale che saranno adibiti al servizio, si rinvia alle disposizioni di cui agli artt. 5, 5.1, 5.2 e 5.3, nonché a quanto offerto dall'Aggiudicatario quali migliorie operative proposte nel rispetto dei requisiti di Capitolato.

Con l'elencazione precedente non si intende affatto esaurito il riferimento ad ogni onere che sorga in capo alla Ditta Appaltatrice dalla stipula del presente Contratto, quanto piuttosto evidenziate, con maggior forza, le disposizioni a cui detta elencazione fa riferimento.

Al termine del periodo contrattuale la ditta appaltatrice è tenuta a riconsegnare gratuitamente al Committente, in condizioni ordinate sicure e tempestive e con costante tracciabilità, tutti i documenti presi in custodia nel corso della vigenza del Contratto discendente dalla presente procedura di gara, inseriti nelle apposite scatole utilizzate per il periodo di gestione del Contratto, compresi tutti i supporti informatici, la reportistica e la documentazione inerente al servizio prestato.

La ditta dovrà, altresì, rendere all'Azienda USL della Romagna, gratuitamente, i dati registrati su supporto digitale, leggibile e accessibile, in formato concordato, relativi ai documenti da riconsegnare e le specifiche necessarie alla loro gestione (segnature di tutti

i documenti gestiti, serie archivistiche alimentate, ecc.). Il tutto come riportato sulle scatole utilizzate per il condizionamento e la conservazione e pertanto anche per la successiva riconsegna.

Alla luce di quanto esposto nei capoversi precedenti del presente articolo, sarà onere in capo all'Aggiudicatario garantire ed organizzare il passaggio del materiale in custodia e del set informativo ad esso associato, all'Azienda o al nuovo operatore indicato dalla stessa, contribuendo ad assicurare la continuità del servizio in modo tale da escludere eventuali ripercussioni negative di carattere Tecnico e/o gestionale legate allo svolgimento del servizio stesso.

Pertanto, al termine del Contratto o a seguito di estinzione del medesimo per qualsiasi causa, l'Aggiudicatario:

- a. come consuetudine per questa tipologia di servizi, dovrà predisporre la documentazione in giacenza, presso la propria sede, "a bocca di magazzino/archivio", confezionata in contenitori/scatole in modo da essere caricata/scaricata da terzi (nuovo Aggiudicatario, Azienda USL della Romagna, ecc.). Tali operazioni dovranno essere svolte dall'Operatore Economico uscente gratuitamente, senza che nulla abbia a pretendere. Entro 15 giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante, l'Operatore Economico uscente dovrà dare avvio alle attività propedeutiche al trasferimento della documentazione a bocca di magazzino;
- b. fornire gratuitamente all'Azienda i dati registrati su supporto digitale relativi ai propri documenti e le specifiche necessarie alla loro gestione. I dati dovranno essere resi disponibili in ambienti di ampio utilizzo (es. DBMS) o tramite scambio in linguaggio xml secondo modalità da concordare in relazione alle esigenze aziendali.

Si precisa che quanto indicato ai precedenti punti a) e b) si intende totalmente remunerato dal corrispettivo dovuto all'Aggiudicatario del presente appalto, nei termini di cui alla relativa aggiudicazione, e che nulla potrà essere preteso da quest'ultimo in merito al ristoro di eventuali costi sostenuti per garantire il passaggio all'Azienda USL

della Romagna o a terzi (successivo affidatario a giusto titolo del servizio) del materiale tenuto in custodia e del set informativo ad esso associato.

Alla scadenza del presente Contratto, tutti i contenitori utilizzati per l'archiviazione dei documenti dall'Aggiudicatario, si intendono di proprietà dell'Azienda USL della Romagna senza che nulla in più sia dovuto dalla medesima. Si precisa, altresì, che eventuali contenitori danneggiati dovranno essere sostituiti dall'Aggiudicatario prima della loro predisposizione a bocca del proprio magazzino/archivio", con costo totalmente a carico di quest'ultimo.

Nella predisposizione della documentazione "a bocca di magazzino/archivio" ed in particolare per quanto concerne il confezionamento della stessa, dovranno essere rispettati:

- d) il principio di territorialità (es. documentazione di Ravenna separata dalla documentazione di Faenza, separata dalla documentazione di Cesena, ecc.);
- e) i criteri di ordinamento propri dell'Azienda Usl della Romagna come esplicitati negli elenchi di consistenza sottoscritti in fase di presa in carico/consegna della documentazione e riportati nella procedura informatica.

Eventuali documenti che risultassero danneggiati al momento della restituzione, a causa di negligenza ed incuria da parte del fornitore, saranno contestati con applicazione di penale e segnalazione di inadempienza contrattuale all'ANAC, nonché alle autorità competenti.

Eventuali documenti che risultassero mancanti al momento della restituzione o che non risultassero restituiti all'Azienda a seguito di apposita richiesta da parte di utenti abilitati, saranno contestati con applicazione di penale e segnalazione di inadempienza contrattuale all'ANAC, nonché alle autorità competenti.

Prima dell'avvio della restituzione il Fornitore dovrà attivare una serie di controlli e di verifiche (cd Inventario), consegnando all'Azienda l'elenco di consistenza della

documentazione conservata presso il proprio archivio. Tali elenchi saranno sottoposti a verifica da parte del personale aziendale.

Il DEC incaricato dall'Azienda USL della Romagna potrà proporre ed effettuare anche ulteriori controlli se ritenuti insufficienti quelli previsti dal fornitore. Nel caso fossero necessari dei controlli specifici da parte di esperti archivistici o informatici il costo di tali controlli sarà addebitato al fornitore.

L'Aggiudicatario non può, in alcun caso, sospendere o rallentare il servizio, nemmeno in presenza di controversie o contestazioni con l'Azienda USL della Romagna.

Articolo 8 – Fatturazione e pagamenti

1. Fatturazione

In applicazione:

1. della Delibera di Giunta n. 287/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha stabilito che, a partire 31/01/2016, le aziende sanitarie regionali e i propri fornitori sono tenuti a emettere/ricevere ordini e documenti di trasporto in modalità elettronica, sulla base dello standard Europeo PEPPOL (Pan European Public Procurement On Line);
2. del Decreto del Ministero delle Finanze del 7/12/2018 che prevede che a partire dall'1/10/2019, per tutte le aziende sanitarie nazionali, se viene effettuato l'invio ai fornitori di un ordine esso avvenga obbligatoriamente in formato elettronico tramite il sistema nazionale "NSO - Nodo Smistamento Ordini", pena l'impossibilità di effettuare la liquidazione delle fatture emesse a seguito di ordini non elettronici;

gli Operatori Economici, devono attivarsi per gestire lo scambio dei documenti del ciclo degli acquisti (ordini/documenti di trasporto e altri eventuali documenti assimilabili) secondo le modalità adottate dalle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna, in linea con quanto previsto dalle specifiche tecniche nazionali e sono tenuti, a dotarsi del cosiddetto ID PEPPOL e a comunicarlo alla Azienda USL della Romagna prima della stipula del contratto d'appalto.

Si precisa che, qualora gli Operatori Economici non fossero in grado di aderire a breve a un Provider di servizi per la comunicazione diretta nella modalità PEPPOL, sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) – a cui sono tenute a registrarsi tutte le aziende che intendono effettuare forniture e partecipare alle gare delle Aziende Sanitarie regionali – è disponibile un'apposita funzionalità per ottenere un "identificativo PEPPOL". Tale identificativo consentirà, nell'immediato, di ricevere ordini in modalità elettronica dalle Aziende sanitarie dell'Emilia-Romagna.

Le modalità operative per ottenere l'ID PEPPOL sono descritte nel manuale "Guida per la registrazione PEPPOL", disponibile al seguente link: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide_operatori_economici.

Informazioni più dettagliate sulla dematerializzazione del ciclo degli acquisti, sono disponibili nell'apposita sezione del sito: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/noti-er-fatturazione-elettronica/noti-er-informazioni-general>.

Per eventuali richieste di chiarimento, è possibile scrivere a: Support.Notier@Regione.Emilia-Romagna.it.

Si precisa altresì, come previsto dal Decreto del MEF del 7 dicembre 2018, così modificato con Decreto del 27.12.2019 che dal 01/02/2020 (per i servizi dal 01/01/2021) le Regole Tecniche del Nodo Smistamento Ordini prevedono che l'ordine ricevuto dopo tale data vada citato in fattura con apposite modalità e anche che da quella data, se la fattura viene emessa per uno dei casi che, in eccezione, non prevede l'invio preliminare al fornitore di un Ordine, vada indicato nell'apposito campo il valore #NO#.

(a tale proposito si veda http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/nodo_di_smistamento_degli_ordini_di_acquisto_delle_amministrazioni_pubbliche_nso/)

Qualora dovessero avvenire modifiche alle suddette modalità di gestione dei documenti contabili in argomento, queste saranno prontamente comunicate al fornitore, che dovrà

immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite senza oneri per l'Azienda USL della Romagna.

Tutte le fatture emesse e i documenti contabili (come ad esempio i documenti di trasporto) devono essere intestati a: Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, Sede Legale e Operativa: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA) -Codice fiscale e partita IVA: 02483810392. Le fatture devono indicare i seguenti elementi: numero dell'ordine aziendale; dettaglio fornitura/servizio prestato; codice CIG derivato.

Le fatture devono essere trasmesse all'Azienda USL della Romagna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI). Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - I.P.A. - codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 0L06J9.

Ogni fattura dovrà essere corredata di tutti i dati di dettaglio necessari per la verifica di quanto mensilmente fatturato all'Amministrazione contraente, precisando:

1. la quota parte di quanto fatturato per ciascuno dei quattro ambiti territoriali (Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini);
2. nella quota parte di quanto fatturato per l'ambito territoriale, l'importo riferito al canone per il servizio di "Deposito e custodia", l'importo riferito a "Ricerca documentazione" e l'importo riferito al servizio di "Consegna documentazione".

Tali informazioni, in merito alla distribuzione di quanto contenuto in fattura (per ambito territoriale e per servizi) potranno essere, eventualmente, precisate in specifici allegati alla fattura.

Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture contattare Azienda USL della Romagna U.O. Bilancio e Flussi Finanziari (tel. 0547 352250).

Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, questa sarà prontamente comunicata e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.

2. Pagamenti

Per la definizione dei pagamenti e la decorrenza dei medesimi, si rimanda all'art. 3 del Capitolato tecnico, che di seguito si riporta nelle parti sostanziali:

3. alla consegna di tutta la dotazione tecnica ed informatica prevista nel Capitolato, il Committente eseguirà – entro il termine di n. 15 giorni lavorativi – la relativa verifica di conformità: se l'esito è positivo, verrà riconosciuta al Fornitore (il primo sal) la prima quota di fornitura:15%;
4. al collaudo con esito positivo di tutto il software fornito (compresa la prima consegna dei codici sorgente), verrà contestualmente riconosciuta al Fornitore la seconda quota di fornitura:15%;
5. alla comunicazione di “chiusura lavori” da parte del Fornitore, gli verrà riconosciuta la terza quota di fornitura: 50%;
6. alla verifica con esito positivo dei risultati conseguiti, che Il Committente espletterà entro il termine di 30 giorni dalla “chiusura lavori”, verrà riconosciuta al Fornitore l'ultima quota di fornitura: 20%.

I pagamenti delle fatture avverranno entro 60 gg dalla data di ricevimento della fattura.

Ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D. Lgs. 231/2002, per i beni ed i servizi, la verifica di conformità avverrà entro 30 gg dalla data di invio dei documenti che comprovano la consegna della merce o la prestazione del servizio.

In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l'esecuzione del contratto, ferme restando le tutele accordate dagli artt. 3 e 6 D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell'AUSL risolvere il contratto mediante unilaterale

dichiarazione comunicata con lettera inviata a mezzo PEC o raccomandata AR, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.

Si informa che l'Azienda USL della Romagna rientra nel regime di cui all'art. 17-ter D.P.R. 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (split payment). Pertanto, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L'Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.

Articolo 9 - Modalità e termini di esecuzione dell'appalto

Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite, la Ditta Appaltatrice si obbliga a prestare i servizi e ad effettuare le attività dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico alle condizioni di cui all'Offerta presentata.

L'erogazione delle prestazioni si intendono comprensive di ogni onere e spesa, nessuno escluso.

Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna prestazione deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico alle condizioni di cui all'Offerta Tecnica, salvo diverso accordo scritto intercorso tra l'Aggiudicatario e l'Azienda USL della Romagna.

Articolo 10 – Prezzi

I prezzi unitari riconosciuti in offerta economica dall'Aggiudicatario rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata del Contratto.

Articolo 11 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e

infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'impresa deve in ogni momento, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, dimostrare di avere ottemperato a tali obblighi.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 C.c., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del presente atto.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

Articolo 12 – Sicurezza sul lavoro

Cooperazione e coordinamento ai fini della eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze

L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il documento redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. descrive i rischi specifici dell'Azienda e le regole generali di comportamento da adottarsi negli ambienti

dell'Azienda medesima. Inoltre, ove dovuto, sono analizzate le interferenze attese ed indicate le relative misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza.

Tenuto conto delle esigenze di dinamicità del documento, in fase di esecuzione del Contratto, l'Azienda contraente ed il Fornitore si devono ritenere impegnati a comunicare reciprocamente eventuali variazioni che potrebbero insorgere rispetto ai contenuti dello stesso. Nel caso fossero ravvisate criticità o interferenze non preventivamente considerate, sia dall'Azienda contraente sia dal Fornitore, il documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni.

L'Azienda contraente, in fase di espletamento del Contratto, ha facoltà di controllare, in base alla propria organizzazione, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite l'Azienda contraente potrà imporre al Fornitore la temporanea sospensione dell'attività in corso fino all'avvenuto adeguamento. Ai fini di quanto stabilito dall'art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si precisa che i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, in rapporto all'affidamento delle attività (escluse le opere edili ed impiantistiche) e come meglio dettagliato nel DUVRI sono pari a ZERO. Ai fini della realizzazione della cooperazione e del coordinamento, il direttore dell'esecuzione (DEC) - prima dell'avvio del Contratto ed in tempo utile per la pianificazione delle attività in oggetto - può programmare un incontro tra le parti finalizzato alla pianificazione degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi da interferenza lavorativa; in fase di esecuzione dello stesso può promuovere incontri informativi e formativi per assicurare nel tempo l'efficacia e l'efficienza delle azioni di coordinamento.

**Articolo 13 – Condizioni del servizio, limitazioni di responsabilità e obbligazioni
specifiche del Fornitore**

Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all'esecuzione del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico ovvero nell'offerta tecnica, presentata dal fornitore se migliorativa. In ogni caso, il fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del presente atto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto, restano ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti del Committente per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Le eventuali attività contrattuali da svolgersi presso i locali del Committente debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con l'Amministrazione. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali del Committente continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi

autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Azienda USL della Romagna e/o da terzi autorizzati.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali dell'Amministrazione Contraente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Il Fornitore si obbliga a consentire all'Azienda USL della Romagna, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Azienda Sanitaria Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività del contratto che verrà stipulato.

L'Azienda USL della Romagna può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dal contratto.

La ditta aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti/operatori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Azienda USL è esonerata da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o altri eventi pregiudizievoli che, per causa non imputabile alla stessa, avesse a subire il personale

della ditta aggiudicataria nell'esecuzione delle forniture, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

La Ditta Aggiudicataria risponde altresì dei danni alle persone o alle cose che avessero a derivare per fatti ascrivibili alla stessa o sui suoi dipendenti nell'esecuzione della fornitura, tenendo perciò sollevata ed indenne l'Azienda USL della Romagna da qualsiasi azione che a riguardo le venisse mossa, anche per eventuali eventi dannosi non oggetto delle coperture assicurative previste.

La Ditta, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell'Azienda USL della Romagna in contraddittorio con i rappresentanti della Ditta aggiudicataria.

In caso di assenza dei rappresentanti della Ditta, si procederà agli accertamenti dei danni alla presenza di due testimoni, anche dipendenti dell'Azienda USL della Romagna, senza che la Ditta possa sollevare eccezione alcuna.

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto, a:

1. eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente atto, dettagliatamente descritti nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente documento e nella restante documentazione di gara;
2. adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti del Committente nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
3. erogare i servizi oggetto del contratto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione, secondo quanto stabilito nel contratto medesimo e negli Atti di gara; predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di fornitura, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Azienda USL

della Romagna di monitorare la conformità della prestazione alle norme previste nel contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

4. osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
5. in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore, la Stazione appaltante procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Articolo 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

L'Aggiudicatario, nell'esecuzione del servizio, dovrà impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e s.m.i. e dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010, convertito con modificazioni nella Legge 17.12.2010 n. 217, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; dovrà, in particolare, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi esclusivamente presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a, dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi al servizio in oggetto, che devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati dovranno essere comunicati a quest'Azienda USL prima della sottoscrizione del Contratto e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente appalto. Entro gli stessi termini dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo, da parte della Ditta Aggiudicataria del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di incasso o di

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del Contratto relativo al servizio in contesto, con incameramento della cauzione definitiva. La Ditta Aggiudicataria è altresì obbligata ad informare l'Azienda USL della Romagna e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, in merito ad eventuali inadempimenti della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché della conseguente risoluzione del rapporto contrattuale prevista, come da comma 8 art. 3 L. 136 del 13.8.2010. La Ditta Aggiudicataria s'impegna inoltre ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura aggiudicata, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine della verifica di tale adempimento è fatto obbligo alla Ditta Aggiudicataria di trasmettere all'Amministrazione Contraente copia conforme all'originale di tali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura oggetto del presente Contratto. Al fine dell'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ogni documento fiscale (fatture), nonché in ogni bonifico bancario o postale o in ogni altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, deve essere riportato, in relazione a ciascuna transazione finanziaria legata ai servizi aggiudicati di cui al presente appalto, il seguente codice CIG: .

Articolo 15 - Trasparenza

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate,

somme di denaro od altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;

- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro od altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 C.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 16 – Inadempienze e penalità

La violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel Capitolato Tecnico, nei suoi allegati ed in ogni altra dichiarazione resa in fase di gara e presentata dall'Aggiudicatario, o il compimento da parte dell'Aggiudicatario o dei suoi dipendenti di atti o fatti che possano compromettere il servizio, daranno piena facoltà all'Azienda USL della Romagna di applicare una penale.

Qualora, sulla base di quanto riportato in Capitolato venissero rilevate inadempienze, l'Azienda USL della Romagna contesterà per iscritto, a mezzo di posta elettronica certificata, l'inadempimento chiedendo chiarimenti in merito alle cause che lo hanno determinato, fissando un termine non superiore a tre giorni lavorativi entro i quali dovranno pervenire le controdeduzioni scritte e/o dovranno essere rimosse le cause dell'inadempimento.

Se la Ditta Aggiudicataria non provvede a fornire, entro il termine sopra stabilito, le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento o a rimuoverne le cause, oppure nel caso in cui le deduzioni inviate, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dall'Azienda USL della Romagna a giustificare l'inadempienza

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione contraente, fermo restando quanto previsto nei successivi articoli "Recesso e risoluzione del Contratto" e "Inadempienze e penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Azienda USL della Romagna, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali.

La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Azienda USL della Romagna.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto.

Articolo 18 – Risoluzione

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e relative al presente Contratto, l'Amministrazione Contraente potrà risolvere ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.

In caso di inadempimento del fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto, che si protragga oltre il termine che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dall'Amministrazione Contraente per porre fine all'inadempimento, la medesima ha la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'Azienda USL della Romagna può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il Contratto nei seguenti casi:

6. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
7. qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
8. nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
9. nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
10. applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
11. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
12. in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza;
13. in caso di subappalto non autorizzato dal Committente;
14. in caso di cessione del Contratto senza comunicazione al Committente;
15. mancata copertura assicurativa dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto;
16. per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;

17. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
18. in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
19. qualora l'Azienda USL della Romagna notifichi n. 3 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
20. in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza;
21. qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

In caso di risoluzione del Contratto, il Committente si riserva la facoltà di valutare l'opportunità e la convenienza economica di adire il secondo aggiudicatario o di indire una nuova procedura di gara. Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) il Committente incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

In caso di risoluzione il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell' Azienda USL della Romagna.

In tutti i casi di risoluzione previsti nel presente Contratto l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa.

Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno.

Nel caso di risoluzione del Contratto, il fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi/forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto medesimo.

Articolo 19 – Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l'Azienda USL della Romagna ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore nelle modalità previste dalla vigente normativa.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- c) qualora taluno dei componenti l'Organo dell'Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda USL della Romagna.

In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

Articolo 20 – Subappalto

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

OPPURE

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell'importo del Contratto, l'esecuzione di quota parte dei servizi previsti nell'appalto, in particolare:

i servizi di _____

i servizi di _____

Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Azienda USL della Romagna o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il subappalto è autorizzato dall'Amministrazione Contraente. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Azienda USL della Romagna, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del Contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti

dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Azienda USL della Romagna non autorizzerà il subappalto.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione Contraente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Azienda USL della Romagna della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne L'Azienda USL della Romagna da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Azienda USL della Romagna, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Azienda USL della Romagna sospende il successivo pagamento a favore del medesimo.

In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione Contraente potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Articolo 21 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda USL della Romagna, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda USL della Romagna ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Articolo 22 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di terzi, in virtù dei beni/servizi oggetto del presente Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

comunque raccolti dal Committente, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione generale al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell'Azienda USL della Romagna individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, *modus operandi*, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- d) soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- e) soggetti terzi fornitori di servizi per il Committente, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

- f) altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- g) altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- h) legali incaricati per la tutela del Committente in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Committente nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- a) per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- b) per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Committente U.O. Affari Generali e

Legali, sede legale Via De Gasperi, n. 6 – 48121 Ravenna, oppure al Direttore della U.O.

Acquisti Aziendali, Viale I Maggio n. 280 – 47522 Cesena (FC).

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Ausl della Romagna, con sede in Via De Gasperi n. 8 – 48121 Ravenna, Tel. 0544.286502; Pec: azienda@pec.auslromagna.it

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati dall'Ausl della Romagna è disponibile sul sito web: www.auslromagna.it;

Per l'AUSL della Romagna fare riferimento ai seguenti indirizzi:

email: dpo@auslromagna.it

Pec: azienda@pec.auslromagna.it.

Riservatezza e protezione dati

Le notizie ed i dati, comunque venuti a conoscenza dell'Operatore Economico Aggiudicatario o di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione del Contratto, e le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dei dati e posta elettronica, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte dell'Aggiudicatario o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato.

Il trattamento dei dati da parte dell'Operatore Economico Aggiudicatario deve rispondere all'attuale normativa sul trattamento dei dati sensibili: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR). Dovrà inoltre essere conforme alla Legislazione Nazionale in materia di sicurezza dei dati e protezione vigente ed in fase di emissione.

Eventuali modifiche correzioni che dovessero rendersi necessarie in seguito a dettati legislativi emanati in corso di validità del Contratto di fornitura/servizio rientrano fra gli oneri di adeguamento del “prodotto” compresi nel Contratto di fornitura.

Articolo 29 – Clausola Anticorruzione

Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16-ter, dell'art. 53, del D.Lgs. 165/2001 s.m.i., non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti del Fornitore medesimo, poteri autoritativi o negoziali, in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

Il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione del presente Contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture dell'Amministrazione Contraente o al servizio della stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 62/2013 e il Codice di comportamento dell'Azienda USL della Romagna, adottato con delibera del Direttore Generale n. 209 del 30/05/2018. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione Contraente la facoltà di risolvere il Contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

Articolo 30 – Patto di integrità

Il Patto di integrità sottoscritto dal Fornitore, anche se non allegato al presente Contratto, costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.

Articolo 31 – Clausola finale

Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone

negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente, nonché nel loro insieme.

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

IL FORNITORE

Dott./Dott.ssa

Nome e cognome del firmatario

Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.

Il sottoscritto quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore Aggiudicatario del “Servizio di trasferimento, archiviazione, gestione, scarto dei documenti sanitari/amministrativi ed ogni altro servizio connesso per l’Azienda USL della Romagna” dichiara di aver particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente documento e degli allegati ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.c. dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e i patti ivi contenuti, nessuno escluso od eccettuato ed accetta e specificatamente sottoscrive le clausole di cui ai seguenti articoli:

Articolo 1 (Premesse ed oggetto del Contratto), Articolo 2 (Definizioni), Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Notifiche e comunicazioni), Articolo 5 (Durata del Contratto ed opzioni), Articolo 6 (Importo complessivo dell’appalto e prezzi unitari), Articolo 7 (Oneri a carico della Ditta Appaltatrice), Articolo 8 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 9 (Modalità e termini di esecuzione dell’appalto), Articolo 10 (Prezzi), Articolo 11 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 12 (Sicurezza sul lavoro), Articolo 13 (Condizioni del servizio, limitazioni di responsabilità e obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 14 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 15 (Trasparenza), Articolo 16 (Inadempienze e penalità), Articolo 17 (Cauzione definitiva), Articolo 18 (Risoluzione), Articolo 19 (Recesso), Articolo 20 (Subappalto), Articolo 21 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 22 (Danni, responsabilità civile

e polizza assicurativa), Articolo 23 (Responsabile del servizio e Referente del Fornitore),
Articolo 24 (Direttore dell'esecuzione - DEC), Articolo 25 (Foro competente), Articolo
26 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 27 (Procedura di affidamento in caso di
fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento), Articolo 28
(Trattamento dei dati personali, riservatezza e protezione dati, nomina Responsabile
trattamento dati), Articolo 29 (Clausola Anticorruzione), Articolo 30 (Patto di integrità),
Articolo 31 (Clausola finale)

IL FORNITORE

Letto approvato e sottoscritto per accettazione

Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.